



quadro RX. Possono essere ceduti tutti o solo alcuni dei crediti risultanti dalla dichiarazione, quindi, indifferentemente, il credito per Irpef, Addizionale comunale e/o regionale, Irap o Iva. Infine, con riferimento a ciascuna imposta, il credito deve essere ceduto per il suo intero ammontare essendo vietata la cessione parziale. Restano esclusi dal campo applicativo della disposizione in commento i crediti che assumono natura soggettiva e quelli che possono essere utilizzati esclusivamente in compensazione; si pensi, ad esempio, ai crediti per ricerca e sviluppo o per interventi di riqualificazione energetica i quali maturano esclusivamente in capo ai soggetti che effettuano l' investimento e, rispetto ai quali, il Legislatore ha predisposto specifiche procedure per il trasferimento a terzi. Iter procedimentale ed efficacia «esterna» della cessione: i paletti fissati dalla Corte di cassazione. Affinché la cessione sia efficace nei confronti dell' Amministrazione finanziaria è stabilito che la stessa rivesta la forma dell' atto pubblico o della scrittura privata autenticata da notaio. Inoltre, al pari delle cessioni dei crediti derivanti da rapporti tra parti private, è prescritto l' obbligo di notifica della stessa al debitore. Invero, le disposizioni fiscali prevedono due distinte notifiche dell' atto di cessione. Una «all' ufficio delle entrate o al centro di servizio presso il quale è stata presentata la dichiarazione dei redditi del cedente», e l' altra «al concessionario del servizio della riscossione competente in ragione del domicilio fiscale del cedente alla data di cessione del credito». Quindi, la cessione di un credito fiscale sarà notificata sia all' ente impositore, per l' ovvia ragione di consentirgli di effettuare il pagamento nei confronti del soggetto legittimato a riceverlo, sia nei confronti del concessionario della riscossione competente per territorio, che conosce di eventuali iscrizioni a ruolo a carico del cedente. Ma quali le conseguenze dell' inosservanza dell' onere della «doppia notifica»? In argomento è recentemente intervenuta la Corte di Cassazione, con una decisione che si apprezza sia per la novità della questione trattata sia per la coerenza del principio di diritto espresso. In particolare, con la sentenza n. 1237 del 21 gennaio 2020, la Corte ha ricondotto la previsione della «doppia notifica» all' esigenza di salvaguardare il buon andamento dell' azione impositiva e la tutela degli interessi erariali, e ha ritenuto la notifica nei confronti del concessionario della riscossione elemento indispensabile e necessario ai fini dell' efficacia dell' atto di cessione nei confronti del debitore che, nella specie, coincide con l' Amministrazione finanziaria. Di conseguenza, l' omessa notifica della cessione al concessionario della riscossione non può essere ritenuta un mero inadempimento formale, ma comporta l' inefficacia relativa della cessione rispetto al debitore ceduto. In altre parole, la cessione conserva piena validità tra cedente e cessionario, ma risulta inopponibile

nei confronti dell' Amministrazione finanziaria. Questa conclusione, coerente sul piano dei principi, comporta significative ripercussioni nei rapporti tra cedente e cessionario, nonché il rischio concreto di prescrizione del credito oggetto di cessione se azionato da un soggetto non legittimato. Concludendo, la cessione del credito d' imposta resta uno strumento idoneo a garantire una pronta liquidazione delle poste attive. Tuttavia è doveroso adempiere puntualmente all' iter procedimentale prescritto dalla norma, pena l' inefficacia dell' atto di cessione nei confronti della pubblica amministrazione e i conseguenti effetti sfavorevoli che ne derivano per le parti private. © Riproduzione riservata.